

(A.C. 675 — sezione 8)**ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 8.***(Doveri del giudice di pace).*

1. L'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — *(Doveri del giudice di pace)*
— 1. Il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti ».

(A.C. 675 — sezione 9)**ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 9.***(Divieto di applicazione o supplenza).*

1. Dopo l'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — *(Divieto di applicazione o supplenza)*. — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti ».

(A.C. 675 — sezione 10)**ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 10.***(Richiesta di trasferimento e concorso di domande).*

1. Dopo l'articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 10-ter. — *(Richiesta di trasferimento e concorso di domande)* — 1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.

2. Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di nomina da parte di soggetti già dichiarati idonei al termine del tirocinio, queste ultime hanno priorità. Qualora concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio presentate ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio superiore della magistratura valuta a quale accordare priorità ».

(A.C. 675 — sezione 11)**ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 11.***(Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati).*

1. Dopo l'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'ar-

articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 10-*quater*. — (*Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati*). — 1. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo 9, i rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso circondario ».

(A.C. 675 — sezione 12)

ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(*Indennità spettanti al giudice di pace*).

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire ottantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire centoventimila per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione.

3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese, e di lire centoventimila per ogni sentenza che definisce il processo ».

2. In deroga alla disciplina sul cumulo tra trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e redditi da lavoro, resta fermo il disposto del comma 4-*bis* dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE

Conseguentemente, al comma 1, capoverso comma 3, sostituire la parola: ottantamila con la seguente: settantamila e sostituire la parola: centoventimila con la seguente: centodiecimila.

12. 1. La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al giudice di pace è altresì attribuita una indennità giudiziaria, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nel limite massimo complessivo di lire 15 milioni annui per ciascun giudice di pace. All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 48 mila milioni per l'anno 1999 e in lire 60 mila milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

12. 2. Fiori.

(A.C. 675 — sezione 13)

ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Disposizione per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta).

1. All'articolo 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374, al comma 1, le parole: « e alla dispensa » sono sostituite dalle seguenti: « alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca ».

(A.C. 675 — sezione 14)

ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO II

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 593 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

ART. 14.

(Delega al Governo in materia penale).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonchè il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 16, 17 e 18.

(A.C. 675 — sezione 15)

ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Competenza in materia penale).

1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 581 (percosse); 582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa); 590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale, e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale; 593, primo e secondo comma (omissione di soccorso); 594 (ingiuria); 595, primo e secondo comma (diffamazione); 612, primo comma (minaccia); 626 (furti punibili a querela dell'offeso); 627 (sottrazione di cose comuni); 631 (usurpazione), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 633, primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 635, primo comma (danneggiamento); 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui); 638, primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui); 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito).

2. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice penale: 689 (sommministrazione di bevande alcoliche a

minori o a infermi di mente); 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza); 691 (somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza); 726, primo comma (atti contrari alla pubblica decenza) e 731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori).

3. Al giudice di pace è inoltre devoluta la competenza per i reati previsti da leggi speciali, da individuare nel rispetto di tutti i seguenti criteri:

a) reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione di quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata;

b) reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative o non ricorre, di regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i quali è possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;

c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie.

(A.C. 675 — sezione 16)

**ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 16.

(Sanzioni).

1. Con il decreto di cui all'articolo 14, l'apparato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace è modificato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, in luogo delle attuali pene detentive, della sola pena pecuniaria per un importo non superiore a lire 5 milioni e, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo per un periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo di permanenza in casa per un periodo superiore a quarantacinque giorni, ovvero misure prescrittive specifiche determinando la misura o il tempo della sanzione indipendentemente dalla commisurazione con le attuali pene edittali;

b) previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, della conversione in lavoro sostitutivo, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, nonchè dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 102, quarto comma, e 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

c) previsione di uno specifico delitto, punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile, in caso di inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del tribunale.

(A.C. 675 — sezione 17)

**ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 17.

*(Procedimento penale
davanti al giudice di pace).*

1. Il procedimento penale davanti al giudice di pace è disciplinato, tenendo conto delle norme del libro ottavo del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti al tribunale in com-

posizione monocratica, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla competenza dello stesso giudice. Si osservano, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione della perseguibilità a querela dei reati;

b) previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della Costituzione, l'attività di indagine sia di regola affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve specificate ipotesi, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione dell'imputato davanti al giudice, a meno che il pubblico ministero richieda l'archiviazione della notizia di reato al giudice di pace competente per territorio;

c) previsione che per taluni reati perseguibili a querela la citazione in giudizio possa essere esercitata anche direttamente dalla persona offesa col ministero del difensore mediante ricorso al giudice di pace;

d) previsione che il giudice di pace fissi direttamente l'udienza o, nel caso in cui sia necessario svolgere indagini, trasmetta la notizia di reato alla polizia giudiziaria perché proceda ai sensi della lettera b);

e) previsione di tempestiva informazione al pubblico ministero per l'esercizio delle sue facoltà e di strumenti idonei ad una puntuale formulazione dell'imputazione e ad un compiuto esercizio del diritto di difesa;

f) introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato;

g) obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al

reato, nonché in ordine alla remissione della querela ed alla relativa accettazione;

h) previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno;

i) ridefinizione delle ipotesi di concessione dei procedimenti che tenga conto della particolare natura dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace e in introduzione di poteri discrezionali in capo al giudice quanto all'obbligo di rilevarne l'operatività;

l) svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento delle possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, quando vi sia il consenso delle parti;

m) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano delegate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, che non le eserciti personalmente, ad uno dei soggetti di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

n) previsione della appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria;

o) previsione della non appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento con le quali sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

p) previsione di una particolare disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziale e dei loro effetti, assicurando fra l'altro che i certificati richiesti dall'interessato non riportino le iscrizioni delle condanne per reati la cui competenza è attribuita al giudice di pace.

(A.C. 675 — sezione 18)

ARTICOLO 18 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

(Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa ».

(A.C. 675 — sezione 19)

ARTICOLO 21 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

(Emanazione del decreto legislativo).

1. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 14 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Ministero di grazia e giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 14, predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei giudici di pace al processo penale di cui all'articolo 17.

4. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 14, organizzano un congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale lavoro di ufficio, applicando le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, in quanto applicabili.

(A.C. 675 — sezione 20)

ARTICOLO 22 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO III

NORME DI COORDINAMENTO, DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI

ART. 22.

(Norma di coordinamento e di attuazione).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al Capo I.

(A.C. 675 — sezione 21)**ARTICOLO 23 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 23.***(Norme transitorie in materia di nomina e di conferma.**Proroga dei giudici di pace in servizio).*

1. Le nomine e le conferme a giudice di pace in forza degli avvisi di copertura dei posti di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 95 del 4 dicembre 1998, sono effettuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario integrato territorialmente competente.

2. Si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo anteriormente vigente. Tuttavia per la conferma a giudice di pace si prescinde dal requisito del limite massimo di età di settanta anni, fermo restando che l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

3. I magistrati nominati ai sensi dei commi 1 e 2, esclusi quelli confermati, assumono possesso dell'ufficio nei trenta giorni successivi allo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

4. I giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui al comma 1 sono prorogati nelle loro funzioni fino alla presa di possesso dei rispettivi uffici da parte dei giudici di pace nominati o confermati all'esito delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. La proroga di cui al comma 4 cessa comunque di avere efficacia entro la data del 31 marzo 2000.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 23 DEL PROGETTO DI LEGGE**ART. 23.***Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:*

2. I magistrati nominati ai sensi del comma 1, esclusi quelli confermati, assumono possesso dell'ufficio nei trenta giorni successivi allo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di sei mesi; si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo anteriormente vigente e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 1° febbraio 1999, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 1° aprile 1999, n. 84, le parole: « 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2000 ».

23. 1. La Commissione.**(A.C. 675 — sezione 22)****ARTICOLO 24 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 24.***(Norma transitoria in materia di incompatibilità).*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, non si procede alla dichiarazione di decadenza prevista dall'articolo

9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, nei casi in cui, pur ricorrendo le ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo 8, comma 1, lettera *c-bis*), comma 1-*bis* e comma 1-*ter*, ultimo periodo, della predetta legge n. 374 del 1991, come introdotti dall'articolo 6 della presente legge, gli interessati provvedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a rimuovere le medesime cause di incompatibilità.

(A.C. 675 - sezione 23)

ARTICOLO 25 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 25.

(Limite numerico).

1. Per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nel corso del 1999, il numero dei giudici di pace complessivamente in servizio non può eccedere le 4.000 unità.

(A.C. 675 - sezione 24)

ARTICOLO 26 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 26.

(Messi di conciliazione).

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge, sono immessi a domanda, nei limiti di 370 unità e comunque delle vacanze

organiche esistenti, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, ed inquadrati nella terza e quarta qualifica funzionale. L'assunzione è subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego e al superamento di separati concorsi riservati per titoli secondo i meccanismi di programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in servizio previsti dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. I criteri di valutazione dei titoli ed i termini per la presentazione delle domande sono fissati con provvedimento del direttore generale competente da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono destinati ad uffici giudiziari compresi nel distretto di corte d'appello di appartenenza o, in caso di mancanza di vacanze organiche, in distretti limitrofi.

4. Il personale dipendente comunale che opera presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della presente legge continua a prestare servizio, nella medesima posizione, presso l'ufficio del giudice di pace avente sede nello stesso comune.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 26.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* che sono in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che hanno operato presso gli uffici di conciliazione, anche se soppressi, per un periodo di almeno due anni.

26. 5. La Commissione.

Al comma 4 sostituire le parole da: opera sino alla fine del comma *con le*

seguenti: che ha operato presso gli uffici di conciliazione, anche se soppressi, per un periodo continuativo di almeno due anni, presterà servizio, nella medesima posizione, presso l'ufficio del giudice di pace avente sede nello stesso circondario.

26. 1. Carotti.

Al comma 4, dopo le parole: che opera aggiungere le seguenti: ovvero che ha operato per almeno due anni.

26. 3. Manzione.

Al comma 4 sostituire le parole: avente sede nello stesso comune con le seguenti: esistente nel circondario ed avente competenza anche per il comune già sede degli uffici di conciliazione soppressi.

26. 4. Manzione, Carotti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 4 sostituire la parola: comune con la seguente: circondario.

26. 2. Carotti.

(A.C. 675 — sezione 25)

ARTICOLO 27 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 27.

(Norma di copertura).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 16.000 milioni per l'anno 1998, in lire 24.223 milioni per l'anno 1999 e in lire 56.304 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 24.223 milioni per l'anno 1999 e a lire 56.304 milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 27 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 27.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, a lire 25.867 milioni per l'anno 1999 e a lire 57.536 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia:

b) quanto a lire 25.867 milioni per l'anno 1999 e a lire 57.536 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

27. 1. La Commissione.

(A.C. 675 e abb. — sezione 26)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che il trattamento dei magistrati onorari è caratterizzato da rilevanti disparità;

ritenuto che è ormai ineludibile l'esigenza di provvedere senza indugio al riordino del settore almeno sotto il predetto profilo;

impegna il Governo

a provvedere con ogni sollecitudine al riordino ed alla perequazione delle retribuzioni in atto vigenti per le diverse magistrature onorarie.

9/675-B/1 Gazzilli, Marotta.

PROGETTI DI LEGGE: S. 1388 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA E ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ MODIFICHE ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 (APPROVATO DAL SENATO) (4493-325-382-406-522-589-901-1089-1842-2036-2087-2341-2460-2550-2680-2818-3262-4466-5008-5173)

(A.C. 4493 — sezione 1)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

*(Ampliamento dell'autonomia
degli enti locali).*

1. L'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *(Autonomia dei comuni e delle province).* — 1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie secondo il principio di sussidiarietà. Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge

dello Stato e della regione, i comuni e le province operano secondo il principio di sussidiarietà, utilizzando l'intervento di famiglie, associazioni, comunità e imprese private ».

2. All'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « disciplina la » sono sostituite dalle seguenti: « indica i principi della »;

b) al comma 4, la parola: « determina » è sostituita dalla seguente: « indica »;

c) al comma 7, le parole: « fissa i criteri e le procedure » sono sostituite dalle seguenti: « indica i criteri e fissa le procedure » e le parole: « per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione » sono sostituite dalle seguenti: « per gli atti e gli strumenti della programmazione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: e ne coordina.

* **2. 3.** Tassone, Volontè.

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: e ne coordina.

* **2. 4.** Nardini.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica con le seguenti: ed impositiva nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e nell'ambito delle leggi.

2. 5. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le seguenti parole: e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. 6 Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire il capoverso 5, con il seguente:

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2. 8. Massa.

Al comma 1, sostituire il capoverso 5, con il seguente:

5. L'attribuzione a comuni e province di funzioni proprie ha luogo secondo il principio di sussidiarietà istituzionale. Nell'esercizio di funzioni proprie e di quelle conferite loro dalle leggi dello Stato o della regione, i comuni e le province operano secondo il principio di sussidiarietà sociale, valorizzando l'intervento di famiglie, associazioni, comunità e imprese private

2. 2. Garra.

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere il secondo periodo.

2. 10. Nardini.

Al comma 1, capoverso 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: I comuni e le province esercitano altresì le funzioni conferite loro con legge dello Stato e della regione.

2. 9. Moroni.

Al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, sostituire le parole: conferite loro con legge dello Stato e della regione con le seguenti: non attribuite ad altri organi istituzionali.

2. 11. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: legge dello Stato e della regione aggiungere le seguenti: i propri statuti e regolamenti e nel rispetto dell'autonomia impositiva.

2. 12. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) il comma 7 è abrogato.

2. 16. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: le parole sino a: fissa le procedure» con le seguenti: la parola »fissa« è sostituita dalla seguente: »indica«

2. 17. Nardini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. I comuni e le province deliberano l'alienazione dei propri beni di interesse storico, culturale o artistico nei soli casi in cui non ne derivi danno alla loro conservazione ».

2. 1. Garra.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. L'articolo 9, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 è così modificato; le parole da « salvo quanto » sino

alla fine del comma, sono sostituite dalle parole: « salvo quanto delegato dallo stesso Ente ad altri soggetti ».

2. 18. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. L'articolo 10, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 è così modificato; le parole « quale ufficiale di Governo », sono sostituite dalle parole: « quale capo dell'Amministrazione eletto dai Cittadini ».

2. 19. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.